



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA
(e per le attività funebri e cimiteriali)

Approvato con delibera del Consiglio comunale nr. 9 dell'8 marzo 2017

Sommario

Sommario.....	3
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Competenze.....	4
Articolo 3 - Responsabilità.....	4
Articolo 4 - Presunzione di legittimazione.....	5
Articolo 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento.....	5
Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico.....	5
CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE.....	6
Articolo 7 - Regolamentazione attività funebre.....	6
TITOLO II - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE.....	6
CAPO I – CIMITERO.....	6
Articolo 8 - Ubicazione cimitero.....	6
Articolo 9 - Disposizioni generali – Vigilanza.....	6
Articolo 10 - Reparti specifici nel cimitero.....	7
Articolo 11 - Ammissione nel cimitero.....	7
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	7
Articolo 12 - Disposizioni generali.....	7
Articolo 13 - Piano regolatore cimiteriale.....	8
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	8
Articolo 14 - Inumazione.....	8
Articolo 15 – Sepoltura in campo comune.....	8
Articolo 16 - Tumulazione.....	9
Articolo 17 - Deposito provvisorio.....	9
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	10
Articolo 18 - Esumazioni ordinarie.....	10
Articolo 19 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	10
Articolo 20 - Esumazioni straordinarie.....	10
Articolo 21 - Estumulazioni.....	11
Articolo 22 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento.....	11
Articolo 23 - Oggetti da recuperare.....	12
Articolo 24 - Disponibilità dei materiali.....	12
CAPO V - CREMAZIONE.....	12
Articolo 25 - Urne cinerarie.....	12
Articolo 26 - Dispersione delle ceneri.....	13
CAPO VI - DISCIPLINA DEI CIMITERI.....	13
Articolo 27 - Orario.....	13
Articolo 28 - Disciplina dell'ingresso.....	13
Articolo 29 - Divieti speciali.....	14
Articolo 30 - Riti funebri.....	15
Articolo 31 - Monumenti – Lastre di chiusura – Ornamenti - Epigrafi.....	15
Articolo 32 - Fiori e piante ornamentali.....	15
Articolo 33 - Materiali ornamentali.....	15
TITOLO III - CONCESSIONI.....	16
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	16
Articolo 34 - Sepolture private.....	16
Articolo 35 - Durata delle concessioni.....	17
Articolo 36 - Modalità di concessione.....	17

<u>Articolo 37 - Conversioni delle concessioni perpetue.....</u>	<u>18</u>
<u>Articolo 38 - Uso delle sepolture private (Tombe di famiglia e cappelle funerarie).....</u>	<u>19</u>
<u>Articolo 39 - Scadenza delle concessioni.....</u>	<u>19</u>
<u>Articolo 40 - Manutenzione.....</u>	<u>20</u>
<u>CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 41 - Divisione, Subentri.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 42 - Rinuncia concessione.....</u>	<u>20</u>
<u>CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 43 - Revoca.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 44 - Decadenza.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 45 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 46 - Estinzione.....</u>	<u>22</u>
<u>TITOLO IV -LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....</u>	<u>22</u>
<u>CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....</u>	<u>22</u>
<u>Articolo 47 - Accesso al cimitero.....</u>	<u>22</u>
<u>Articolo 48 – Autorizzazioni, permessi di costruzione e sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....</u>	<u>23</u>
<u>Articolo 49 - Autorizzazioni per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle funerarie.....</u>	<u>23</u>
<u>Articolo 50 - Responsabilità.....</u>	<u>23</u>
<u>Articolo 51 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....</u>	<u>23</u>
<u>Articolo 52 - Introduzione e deposito di materiali.....</u>	<u>24</u>
<u>Articolo 53 - Orario di lavoro.....</u>	<u>24</u>
<u>Articolo 54 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....</u>	<u>24</u>
<u>Articolo 55 - Vigilanza.....</u>	<u>24</u>
<u>Articolo 56 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....</u>	<u>24</u>
<u>TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....</u>	<u>25</u>
<u>CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE.....</u>	<u>25</u>
<u>Articolo 57 - Registri cimiteriali.....</u>	<u>25</u>
<u>Articolo 58 - Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed uso obitorio.....</u>	<u>25</u>
<u>CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>25</u>
<u>Articolo 59 - Efficacia delle disposizioni del regolamento.....</u>	<u>26</u>
<u>Articolo 60 -Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....</u>	<u>26</u>
<u>Articolo 61 - Sanzioni.....</u>	<u>26</u>
<u>Articolo 62 - Responsabile del servizio.....</u>	<u>26</u>
<u>Articolo 63 - Tariffe.....</u>	<u>26</u>
<u>Articolo 64 - Entrata in vigore del regolamento.....</u>	<u>26</u>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dal decesso delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale, relativi alla funzione di polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, alla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata e sulla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e alle diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Il documento è stato elaborato in osservanza alle seguenti disposizioni:

- Titolo VI del T.U. leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto n. 1265 il 27/7/1934;¹
- Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10/9/1990), per quanto applicabile;
- Regole in Materia di Attività Funebri e Cimiteriali (Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 9/11/2004 e successive modificazioni).

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Con deliberazione del Consiglio Comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 previste al Titolo II, Capo V del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni).
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del Titolo V, Parte I del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute.
3. Per i servizi di polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni, le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono regolamentate rispettivamente dal Consiglio Comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto per le altre.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile al titolo IX del libro IV, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Presunzione di legittimazione

1. Chi richiede un qualsiasi servizio cimiteriale o una concessione o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, e simili o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune e/o il soggetto gestore.

Articolo 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Ai sensi dell'art.4 comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modificazioni, l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
 - a) La cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel Comune;
 - b) L'inumazione, intesa come processo che include la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
 - c) L'Esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
 - d) Deposizione delle ossa in ossario comune. Restando a titolo oneroso le operazioni di cui alle lettere precedenti;
 - e) Dispersione delle ceneri in cinerario comune.
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal funzionario responsabile del servizio sociale in applicazione dell'art. 25 della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (n. 328 del 8/11/2000), nonché delle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al D. Lgs n.109 del 31/3/1998 e successive modificazioni, relativo ai Criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate ed integrazioni e del Regolamento Comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza, o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

Nel caso si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei famigliari del defunto.
4. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge relative al disinteresse da parte dei familiari, si intendono per familiari, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento degli importi stabiliti nel Tariffario.
6. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), del D. Lgs n. 267 18/8/2000 e successive modificazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

7. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, il registro cimiteriale perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale o nel cimitero:
 - a) Orario di apertura e chiusura;
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) Elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) Elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) Elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
 - f) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge relativa alle Norme sul Procedimento amministrativo n 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni.

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 7 - Regolamentazione attività funebre

1. L'attività relativa ai servizi funebri del Comune di Cernusco Lombardone viene regolata ai sensi del capo IX del Regolamento Regionale n. 6 del 9/11/2004 e successive modifiche dovute al Regolamento Regionale n. 1 del 6/2/2007 relativi le attività funebri e cimiteriali.
2. Ove la legge muti la materia relativa all'attività funebre, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra variare il regolamento.

TITOLO II - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – CIMITERO

Articolo 8 - Ubicazione cimitero

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel civico cimitero di Cernusco Lombardone, ubicato in via S. Ambrogio.

Articolo 9 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato seppellire i cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10/9/1990).
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107,

commi 3 e seguenti del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni, o della forma associativa prescelta.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 75, comma 3 L.R. n. 33 del 30/12/2009 e successive modificazioni.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, od al soggetto gestore del cimitero.

Articolo 10 - Reparti specifici nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere zone e reparti specifici, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto specifico del cimitero o in sepoltura privata.
3. In via eccezionale, altri reparti specifici possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Articolo 11 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune oppure dei residenti nel Comune ovunque siano deceduti.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, ceneri e resti mortali delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990, dell'art. 75, comma 1 L.R. n. 33 del 30/12/2009 e successive modificazioni, dell'art. 24 del Regolamento regionale n. 6/2004.
3. Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 254 del 15/11/2003.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 12 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo di questi campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può disporre di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli articoli 6, 16, 22 e seguenti Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni.

4. Nel piano cimiteriale sono stabilite, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dalla legge.

Articolo 13 - Piano regolatore cimiteriale

1. L'adozione e l'eventuale modifica del Piano Cimiteriale sono di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni.
2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n 285 del 10/9/1990. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.
4. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 14 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, non rinnovabile.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse si fa rinvio all'articolo 15 Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni, e per le caratteristiche dei feretri, si fa rinvio alle norme di cui Allegato 3 al Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.
3. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore, e prevalenti, a quelle di cui al comma precedente, il presente articolo si intende direttamente riferito a tali disposizioni, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Articolo 15 – Sepoltura in campo comune

1. A richiesta dei privati, eccezionalmente in deroga all'art. 62 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copri tomba secondo le prescrizioni tecniche fornite dall'ufficio tecnico comunale, in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabili dal piano regolatore cimiteriale. La realizzazione dei manufatti deve avvenire entro un anno dal rilascio della concessione dell'area.
2. Nel caso di cui al comma 1 l'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Articolo 16 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune, in cui siano conservate le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.
3. A far tempo dall'efficacia del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro che non potranno essere inferiori a quelle definite nell'Allegato 2 al Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si fa rinvio alle norme di cui Allegato 3 al Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni o, per quelli provenienti da Comuni di altra Regione, eccezionalmente anche a quelle di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.
Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, si applica l'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del presente Regolamento, per quanto possibile.
5. In caso di tumulazione in area si procede a collocare la salma, resti mortali, urna cineraria con costo interamente a carico del concessionario.

Articolo 17 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi in cui:
 - a) sia richiesto l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private;
 - c) sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, che non può essere accolta in relazione al completamento di eventuali lavori di ampliamento dell'area cimiteriale;
 - d) sussistano dubbi od opposizioni sul diritto di sepolcro di cui all'art. 37 del presente Regolamento.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio cimiteriale del Comune, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il responsabile del servizio cimiteriale del Comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. La salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 18 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/90 (un decennio). Con il Piano Cimiteriale, può essere variato il turno di rotazione qualora sia accertato, con apposite e distinte relazioni geologiche, sanitarie e tecniche, la sussistenza della necessità di tale variazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. È compito dell'incaricato per le opere di esumazione, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. Nel caso si renda necessario inumare di nuovo i resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con sostanze biodegradanti, che favoriscano la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, che nel terreno circostante ove il contenitore biodegradabile viene posto.
5. Trova, comunque, piena applicazione l'articolo 22 del presente Regolamento.

Articolo 19 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del responsabile del servizio cimiteriale del Comune autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune. Compete la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/90, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché alle modalità di cui all'art. 20 Regolamento Regionale 6/2004 e successive modificazioni.
2. Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del Comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso, ai fini dell'articolo 6 del presente Regolamento.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale, all'albo comunale con congruo anticipo.

Articolo 20 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso cimitero o in altro, oppure per cremazione. In questo ultimo caso i lavori e i relativi costi sono a totale carico del richiedente.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare la presenza di eventuali precauzioni di carattere igienico sanitario riportate sul modulo di accertamento di morte compilato da un medico necroscopo.
4. Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte, fatte salve le precauzioni indicate nel modulo di accertamento di morte citato al punto precedente.
5. La presenza di personale ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure di precauzione di natura igienico-sanitaria.

6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria, sono eseguite anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni indicate nel modulo di accertamento di morte dal personale incaricato.
7. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe da corrispondersi a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 21 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:
 - a) sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni;
 - b) le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - ✓ su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - ✓ su richiesta dei famigliari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del Comune cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee in scadenza l'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale, all'albo comunale dal mese di ottobre e per tutto l'anno successivo.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. I resti mortali che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda, al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, le ossa che si rinvergono sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione.
5. Se il resto mortale esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che non disponga diversamente la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione nel campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti mortali che nel terreno circostante dove il contenitore biodegradabile viene posto. Nel caso in cui non fosse possibile inumare i resti nel campo comune, gli stessi potranno essere avviati alla cremazione o sottoposti ai trattamenti individuati con apposito atto di indirizzo politico amministrativo, con spese a carico degli interessati.
6. Il periodo di inumazione di cui al precedente punto è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.
7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio cimiteriale del Comune può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario di una nuova fasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno tre anni dalla precedente.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con ordinanze del Sindaco.

Articolo 22 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste dall'Amministrazione, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario Comune o, avviate alla calcinazione anche collettiva, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in piccolo ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del Comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 23 - Oggetti da recuperare

1. Prima dell'esecuzione di una esumazione o di una estumulazione gli aventi diritto possono presentare richiesta di ottenere gli oggetti preziosi o ricordi personali che potranno eventualmente essere rinvenuti.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio cimiteriale del Comune che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti Codice Civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 24 - Disponibilità dei materiali

Nel caso di esumazione o estumulazione:

1. I ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 25 - Urne cinerarie

Le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri vengono regolamentate ai sensi della Legge n. 130 del 30/3/2001, dall'art. 73 della L.R. n. 33 del 30/12/2009 e dal regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modificazioni.

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna può essere collocata nel cimitero in apposita celletta in sepoltura privata a tumulazione, oppure accolta in loculi destinati a parenti.
3. L'urna può essere affidata, ai sensi dell'art. 73 L.R. n. 33 del 30.12.2009 ai familiari e la relativa autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di

successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

4. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri appositi o, in difetto, in quelli designati dall'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 26 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa, ai sensi dell'art. 73 comma 2 della L.R. n. 33 del 30/12/2009, all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale.
2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
3. In assenza di qualunque indicazione sul luogo della dispersione delle ceneri, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
4. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal Comune.

CAPO VI - DISCIPLINA DEI CIMITERI

Articolo 27 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. Eventuali modifiche vengono stabilite dal Sindaco ed emanate con ordinanza.
2. L'ingresso e uscita dei visitatori sono regolati con cancello automatico e l'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 28 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone accompagnate da cani o da altri animali, salve le persone ipovedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione per l'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'ingresso e all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 29 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, imbrattare lapidi o muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Responsabile dei Servizi di Polizia mortuaria, previo affidamento ai sensi dell'art. 113 D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni;
 - n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con deliberazione di Giunta comunale;
 - o) usare i telefoni cellulari.
2. I divieti predetti sono applicati anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 30 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del competente settore comunale.

Articolo 31 - Monumenti – Lastre di chiusura – Ornamenti - Epigrafi

1. Sulle tombe individuali private è prevista la posa di un monumento il cui progetto di costruzione deve essere approvato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale nel rispetto del regolamento Regionale 6/2004. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
La costruzione delle opere deve essere nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
2. Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno assunte dall'Amministrazione Comunale. Gli ornamenti dovranno essere collocati secondo lo schema adottato dall'Amministrazione in conformità alle regole generali stabilite dal piano Cimiteriale.
La scelta degli ornamenti dovrà essere effettuata in conformità alle suddette norme tecniche ed alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 32 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Nel caso fiori e piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio cimiteriale del Comune, previa diffida, li farà togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione; il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti.
3. Le essenze arboree ad ornamento delle tombe non possono superare l'altezza di mt. 1.50 dal piano di campagna (marciapiede).
4. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 33 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero **saranno tolti** d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del servizio cimiteriale del Comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati 15 giorni prima dell'intervento, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 34 - Sepulture private

1. Per le sepulture private è possibile concedere, se previsto dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree cimiteriali o di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Il relativo progetto deve essere preventivamente approvato dal Comune (tombe di famiglia e cappelle funerarie).
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (loculi, tombe individuali o con sovrapposizione, ossari, cellette cinerarie, ecc.);
 - b) sepulture per famiglie e collettività.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepulture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285 del 10/9/1990, nonché dal Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è rilasciata dal responsabile del servizio cimiteriale del Comune e, viene stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) il concessionario;
 - d) il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
9. È ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari.
10. Per quanto riguarda le sepolture individuali (loculi, tombe individuali o con sovrapposizione, ossari, cellette cinerarie, ecc.) a realizzazione dei manufatti deve avvenire entro un anno dal rilascio della concessione dell'area.

Articolo 35 -Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. del n. 285 del 10/9/1990 e dell'art. 25 comma 1 del Regolamento regionale n. 6/2004, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 823 e 824 Codice Civile.
2. La durata massima delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:
 - 99 anni per aree destinate a tombe di famiglia e cappelle funerarie;
 - 30 anni per tombe individuali;
 - 30 anni per tombe con sovrapposizione;
 - 30 anni per loculi;
 - 30 anni per cellette ossario;
 - 30 anni per cellette cinerarie;
 - 10 anni per inumazioni per campi culti diversi, non rinnovabile;
 - 10 anni per concessione per l'inumazione in campo comune non rinnovabile di cui all'art.14 del presente Regolamento.

Qualora pervenga richiesta di modificare tombe – loculi – ossari già concessi a durata perpetua, le stesse rimarranno tali se vi sono aree ancora da occupare, diversamente, la posa di salma, resti mortali, urne cinerarie comporterà la trasformazione della concessione da perpetua a trentennale, con obbligo di stipula del nuovo contratto, come indicato al successivo articolo 37.

Restano a carico del richiedente tutti gli altri servizi accessori necessari alle sepolture od alla modifica delle stesse (estumulazioni, tumulazioni, scavi ecc.) nonché i diritti amministrativi relativi alla stipula del contratto.

Articolo 36 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'art. 34 del presente Regolamento, può concedersi solo al momento del decesso.
2. L'assegnazione avviene per ordine di numerazione progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, salvo la prioritaria assegnazione, in caso di sepolture private, di spazi rinunciati, decaduti o revocati.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente restituita al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata:
 - a) per l'inumazione o tumulazione dei cadaveri o ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) per inumazioni o tumulazioni dei cadaveri o ceneri e resti delle persone che ovunque decedute avevano, al momento della morte, la residenza nel comune;
 - c) per l'inumazione o la tumulazione dei cadaveri e ceneri per persone non residenti né decedute in Cernusco Lombardone, qualora:
 - 1) abbiano il diritto al seppellimento in quanto il nominativo risulta essere destinatario di un posto cimiteriale previsto da contratto;
 - 2) sia residente in Cernusco Lombardone il coniuge;
 - 3) sia già inumato o tumulato il cadavere, ceneri o resti mortali del coniuge;
 - 4) sia celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a e siano residenti in Cernusco Lombardone i figli o un genitore;
 - 5) abbiano avuto come ultima residenza il Comune di Cernusco Lombardone per essere poi ricoverati in case di cura o in istituti;
 - 6) sia un religioso. La sepoltura viene concessa solo nel caso siano residenti o sepolti un genitore o fratello/sorella o sia nativo (vedi successivo punto 8);
 - 7) siano nati nel comune o siano stati residenti per un periodo in Cernusco Lombardone o che abbiano fratelli/sorelle residenti (vedi successivo punto 8);
 - 8) per i casi di cui ai precedenti punti 6 e 7 potranno essere concessi, all'atto del decesso, solo ed esclusivamente i loculi posti nella fila più alta;
 - d) In via eccezionale ed in deroga al 4° comma punti a) e b), è concessa la conversione di sepoltura da perpetua a trentennale prevista dall'art. 38 del presente Regolamento; in tal caso la sepoltura viene autorizzata anche ai familiari fino al 2° grado di parentela in linea retta (padre, madre, figli e nonni, nipoti) ed in linea collaterale (fratelli e sorelle) nonché per affini fino al 2° grado (suoceri, generi e nuore, patrigno, matrigna e figliastri, cognati).
5. È data la possibilità per le persone che abbiano da almeno cinque anni la residenza nel Comune o settant'anni di età la tumulazione/inumazione della salma, resti mortali o ceneri del coniuge sepolto in altro comune.
6. Per consentire la sepoltura in forma congiunta del defunto con il coniuge è data la possibilità di:
 - a) acquistare al momento del decesso la tomba con sovrapposizione indipendentemente dall'età del coniuge, o loculo/ossario/celletta cineraria sottostante per il coniuge in vita che abbia compiuto almeno settanta anni di età;
 - b) di traslare i resti mortali o ceneri in loculi o tombe all'atto del decesso del coniuge, previa richiesta scritta di un familiare avente titolo.

7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° comma lettera b) dell'art. 34 del presente Regolamento, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Articolo 37 - Conversioni delle concessioni perpetue

È interesse dell'Amministrazione Comunale favorire la conversione delle concessioni perpetue già completamente occupate in concessioni a durata trentennale. A tale scopo sono autorizzate le sepolture di persone non aventi diritto ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento autorizzando anche le sepolture di persone già decedute da tempo e non solo al momento del decesso. Pertanto:

1. Qualora venga presentata richiesta di intervento relativo a una concessione perpetua completa (tombe, loculi, ossari), è possibile autorizzare l'operazione a condizione che si rinunci alla perpetuità e si sottoscriva una nuova concessione trentennale con pagamento del relativo costo.
2. In caso di estumulazione di salma contestuale alla tumulazione richiesta, i resti della salma già sepolta dovranno essere composti in cassetta di zinco e nuovamente tumulati unitamente alla salma, urna cineraria o resti mortali per la quale è stata richiesta la tumulazione.
3. Qualora la salma estumulata dalla sepoltura perpetua non fosse completamente mineralizzata, la relativa concessione viene in ogni caso convertita in trentennale e la salma non mineralizzata, verrà inumata in campo comune.
4. Sono a carico del richiedente tutte le spese accessorie e necessarie alla sepoltura o alla modifica della stessa (estumulazioni, tumulazioni, scavi, ecc.) nonché i diritti amministrativi.
5. Non è consentito procedere ad effettuare altre tumulazioni oltre a quelle oggetto di sepoltura per la quale viene applicata la presente disposizione.

Articolo 38 - Uso delle sepolture private (Tombe di famiglia e cappelle funerarie)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è regolamentato dai commi 1 - 2 art. 93 D.P.R. 285/90.
2. Ai fini del predetto articolo per "aventi diritto" si intende la famiglia del concessionario, composta dallo stesso concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali estesa anche agli affini fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario, per i collaterali, affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario o in mancanza dagli eredi con apposita dichiarazione da presentare al responsabile del servizio cimiteriale del Comune che rilascerà la relativa autorizzazione.
4. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno definiti di volta in volta ai sensi del comma 8 del presente articolo.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Il diritto personale d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, quale regolato dal presente articolo.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto stesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
8. La condizione di convivenza di cui all'art. 24, comma 1, oppure dell'art. 27, comma 1 del Regolamento regionale n. 6/2004, è verificata sulla base delle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente, congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai

sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni da cui risulti che la coabitazione aveva luogo more uxorio.

9. L'indicazione delle persone che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, deve essere depositata presso il servizio cimiteriale almeno 6 mesi prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura. Tale indicazione deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto della concessione.

Articolo 39 - Scadenza delle concessioni

1. Alla scadenza delle concessioni gli interessati potranno chiedere per le sepolture private di cui all'art.34 del presente Regolamento, comma 3, lettera a):
 - a) nel caso di aree con cassoni già destinati, ma non ancora occupati, la riconferma della sepoltura per un altro periodo pari alla durata prevista dall'art. 35 comma 2 dietro pagamento della relativa tariffa;
 - b) nel caso di un'area o loculo con presenza di salme per le quali non siano ancora trascorsi i 30 anni di tumulazione, è consentito il rinnovo per un numero di anni necessari per consentire l'estumulazione delle salme, dietro pagamento della tariffa in trentesimi rapportata al numero di anni di proroga;
 - c) nel caso di un'area o loculo con salma tumulata da più di 30 anni non ancora mineralizzata, è possibile procedere all'inumazione in campo comune, o alla cremazione a fronte della richiesta degli interessati;
 - d) nel caso di aree cimiteriali doppie (sovrapposizioni) – triple – quaduple aventi un unico manufatto e concesse a tempo determinato con contratti aventi scadenze diverse, le concessioni delle stesse verranno prorogate adeguandole a quella di maggior durata, dietro pagamento della tariffa in trentesimi rapportata al numero di anni di proroga;
 - e) nel caso di cui alla lettera "d" se almeno un'area risultasse a concessione perpetua verrà stipulata una nuova concessione trentennale.
2. Per i casi sopra specificati verrà stipulato un nuovo contratto previa corresponsione del canone stabilito nello schema tariffario.

Articolo 40 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 41 - Divisione, Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 38 del presente Regolamento sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti

del Comune e del gestore del cimitero. Il nuovo intestatario della concessione assume la qualifica di Concessionario o rappresentante della Concessione.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 38 del presente Regolamento, che assumono la qualità di concessionari.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 38 del presente Regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 42 - Rinuncia concessione

1. Il Comune può accettare la rinuncia unilaterale ad una concessione individuale, a tempo determinato o perpetua, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. Il rinunciatario non ha diritto a nessun corrispettivo.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 43 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990, nonché dell'art. 25, comma 4 Regolamento regionale n. 6/2004, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previa comunicazione al singolo concessionario o rappresentante del sepolcro e previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto con lettera raccomandata o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni.

Articolo 44 - Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione (fatto salvo impedimenti decisi dall'autorità giudiziaria);
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 38;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 38, penultimo comma;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 40;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al punto d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità, preve diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 45 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto, comporta la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, o cinerario comune con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopo di che il competente organo comunale, disporrà per la demolizione delle opere, per il loro restauro, per l'assegnazione in concessione o per il mantenimento delle stesse nella disponibilità del Comune, a seconda dello stato delle cose.

Articolo 46 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. del 10/9/1990, nonché dall'articolo 26 Regolamento regionale n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario Comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo, tranne che per il caso di dichiarata irreperibilità dei parenti, nel qual caso, gli oneri saranno a carico del Comune.

TITOLO IV -LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 47 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro apposita domanda.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente l'inoltro di preventiva comunicazione al responsabile del Servizio territorio.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli dal 27 al 29 del presente Regolamento, in quanto compatibili.
6. Dal 15 ottobre al 15 novembre di ogni anno non è autorizzato l'inizio di lavori presso il cimitero da parte di operatori privati e quelli in corso devono essere sospesi con l'obbligo di recintare in sicurezza l'area di intervento.

Articolo 48 – Autorizzazioni, permessi di costruzione e sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal responsabile del Servizio del territorio. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella tomba.
2. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
3. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del Servizio del territorio.
4. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'inoltro di preventiva comunicazione al responsabile del Servizio del territorio.
7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile sopra specificato, lapidi, ricordi, e similari in base a quanto previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

Articolo 49 - Autorizzazioni per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle funerarie

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 48 del presente Regolamento, le autorizzazioni ed i permessi sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissato in tariffa, per la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. Il responsabile

può disporre l'incameramento della cauzione per l'esecuzione delle opere di ripristino, previa comunicazione scritta e non prima di 10 giorni dalla data di fine lavori.

2. A lavori ultimati l'ufficio tecnico accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 50 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 51 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe o manufatti, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del Servizio territorio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile del Servizio territorio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 52 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti previa autorizzazione rilasciata dal responsabile del Servizio territorio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 53 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del Servizio territorio.

Articolo 54 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 55 - Vigilanza

1. Il responsabile del Servizio territorio, anche avvalendosi del personale appartenente al servizio cimiteriale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati

Articolo 56 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale addetto al cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero, segnalando al responsabile del servizio cimiteriale del Comune le violazioni accertate.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 57 - Registri cimiteriali

1. Presso il servizio cimiteriale sono tenuti:
 - a) un registro cartaceo in cui vengono annotate tutte le operazioni che vengono effettuate all'interno del cimitero con l'indicazione delle generalità del defunto e l'area interessata;
 - b) un registro informatico riportante oltre a quanto sopra specificato gli estremi del contratto cimiteriale.

Articolo 58 - Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed uso obitorio

1. L'uso delle strutture sanitarie pubbliche per il ricevimento dei cadaveri assolve nel Comune agli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatta salva la durata della concessione stessa.

Articolo 60 -Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto n. 1880 del 21/12/1942 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune, né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'*immemoriale* quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il concessionario dovrà chiedere la trasformazione del rapporto esistente stipulando una nuova concessione a tempo determinato.

Articolo 61 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma non inferiore ad € 25,00 nè superiore ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 267/200 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 62 - Responsabile del servizio

1. Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile di Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 63 - Tariffe

Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

Articolo 64 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le prescrizioni previste per legge.

